

Sede Legale Via C. Goldoni 2 - 41121 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928
Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012
Carpi (Mo) Tel. 059649916
c.f. 94144790360

Prot. n. 590 del 8/4/2020

C.A. del Consiglio Accademico

oggetto: informativa punto 6 o.d.g. CA

In merito al punto 6 della convocazione del CA prot. 344 del 06/04/2020, illustro le tipologie contrattuali attualmente in essere con i collaboratori esterni impegnati nella Docenza dei Corsi di Base A.A. 2019/2020.

L'anno accademico in corso, ad oggi, vede coinvolti 66 collaboratori esterni, diversamente contrattualizzati, ovvero 54 collaborazioni occasionali o di collaborazione professionale, n. 11 co.co.co e un contratto ex art. 273 (**Decreto Lgs. 16/4/1994 n. 297**).

Di seguito, la disamina delle differenti tipologie contrattuali:

Contratto di collaborazione occasionale: ai sensi dell'art. 2222 c.c. si ha collaborazione occasionale *“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”*, pertanto si tratta di una fattispecie di lavoro autonomo, poiché il rapporto lavorativo non presenta alcun vincolo di subordinazione. Dal punto di vista pratico, per ricevere il compenso pattuito per la collaborazione occasionale, il prestatore d'opera dopo avere reso la prestazione pattuita, deve produrre una nota di compenso e presentarla al committente, il quale a sua volta ha il dovere di saldarla.

Contratto di collaborazione professionale: Il lavoro autonomo è disciplinato nel titolo III, capo I del libro V del codice civile. In tale sede tuttavia non ne viene fornita una definizione specifica, ragione per cui ancora oggi si prende a riferimento la nozione del contratto d'opera (che viene considerato il principale contratto di lavoro autonomo), contenuta nell'articolo 2222, ai sensi del quale il contratto è stipulato *“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”*. In questo caso, il legislatore ha stabilito che si applicano le norme contenute nel Capo I (artt. 2222 e ss), salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV.

E' opportuno precisare, infatti, che le disposizioni contenute all'articolo 2222 e seguenti del codice civile intervengono a disciplinare le multiformi tipologie di lavori riconducibili all'area dell'autonomia solo nelle ipotesi in cui non sia prevista una disciplina specifica.

Tale fattispecie, si distingue dalla collaborazione occasionale in senso stretto, poiché il prestatore d'opera è provvisto di partita iva. La liquidazione ed il pagamento di quanto spettante avverrà in un'unica tranche (o in più tranches), previa presentazione di FATTURA ELETTRONICA da

parte del collaboratore incaricato, dopo aver reso la prestazione pattuita.

Collaborazione coordinata e continuativa: si parla di un **contratto di collaborazione coordinata e continuativa** e, dunque, di lavoratori parasubordinati.

I cosiddetti Co.Co.Co. lavorano in **piena autonomia operativa**, non sono sottoposti ad alcun vincolo di subordinazione, ma hanno un rapporto unitario e continuativo con chi commissiona loro il lavoro. Sono dunque formalmente inseriti nell'organizzazione aziendale e possono operare all'interno del ciclo produttivo del committente, che ha il potere di coordinare l'attività del lavoratore con le esigenze dell'organizzazione aziendale.

Al professionista incaricato, in presenza di regolare svolgimento dell'incarico professionale, verranno erogati acconti mensili di pari importo, salvo conguaglio finale.

Sarà facoltà della Direzione chiedere, in aggiunta alle registrazioni giornaliere e mensili delle attività assegnate, il punto dello stato di svolgimento delle prestazioni didattiche. Il compenso sarà ridotto proporzionalmente in caso di eventuale raggiungimento solo parziale delle attività pattuite e comunque nel caso di mancata esecuzione di parte delle prestazioni, fermo restando che nelle predette, oltre alle attività didattiche con gli allievi rientrano a pieno titolo anche le giornate di esame programmate da Consiglio Accademico e Direzione nelle diverse sessioni.

Contratto ex. art. 273 Dlgs. 297/94: I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione.

Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.

La tipologia di compenso è equiparabile, a tutti gli effetti, a quella dei Docenti Afam., sia per anche per quantum.

Da quanto suesposto, si evince che l'unica tipologia contrattuale che prevede una modalità di retribuzione basata su acconti, da rendicontare a ridosso della fine dell'anno scolastico, è quella dei co.co.co.

In considerazione dello stato emergenziale che stiamo attraversando, l'amministrazione è tenuta ad effettuare verifiche contabili, richieste dalle norme di diritto pubblico, leggermente in anticipo rispetto alla consueta e ordinaria gestione amministrativa.

Certa della vostra comprensione e consueto spirito di collaborazione
auguro a tutti buon lavoro

Modena, li 8 aprile 2020

Il Direttore amministrativo

Dott. Maria Elena Mazzanti

